

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI “DISPOSITIVO EMOSTATICO - ID.14PRE033”

**PRECISAZIONE DEL 27.01.2015**

**DOMANDE:**

1) La scrivente ditta chiede una precisazione all’ ALLEGATO A , punto h) delle NORME DI PARTECIPAZIONE :

- h) di essere in possesso dei seguenti requisiti di **capacità tecnico-organizzativa (ex art 42) ove previsto da bando:**  
- **elenco delle principali servizi/forniture analoghe prestate nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando** con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. L’importo delle principali servizi/forniture non dovrà essere inferiore all’importo previsto dal bando di gara (vedere pt III.2.3 del bando pubblicato). Non saranno ammesse alla procedura le concorrenti con un fatturato inferiore a quello richiesto. In caso di Raggruppamenti, consorzi, etc. si prenderà in considerazione la sommatoria degli importi di ciascuna impresa.

Il sottoscritto XX nato a XX il XX codice fiscale XX e residente a XX in via XX, in qualità di Amministratore Unico della ditta XX avente sede legale ed uffici in XX codice fiscale e partita IVA XX tel. XX fax XX, DICHIARA che la ditta XX ha iniziato a commercializzare il prodotto che vorrebbe offrire in gara nel mese di Settembre 2014. Per questo motivo non esiste uno storico né tantomeno un fatturato degli ultimi 3 anni.

**La domanda è: la nostra ditta potrebbe prendere parte alla gara o ne è esclusa a priori?**

2)

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e più precisamente al Lotto n. 1, chiediamo con la presente chiarimenti riguardo la dicitura riportata nel Capitolato Speciale al paragrafo Specifiche tecniche del lotto che recita "*Emostatico assorbibile, in cellulosa ossidata e **preferibilmente rigenerata**....*".

Riteniamo che l'attribuzione di un punteggio qualitativo in base al materiale e non alle prestazioni qualitative del prodotto porterebbe vantaggio ad alcuni concorrenti, nel contempo penalizzando quanti, pur disponendo di tecnologie e materiali diversi, possono garantire uguali, se non migliori, prestazioni.

Considerando inoltre l'assegnazione a questo criterio di ben 5 punti su 40, questa previsione ci pare fortemente limitativa per i prodotti non rigenerati.

Chiediamo, quindi, che questa disposizione sia eliminata dalla valutazione/attribuzione del punteggio di qualità ed eventualmente sostituita introducendo, quali elementi qualitativi da valutarsi, le effettive caratteristiche prestazionali delle medicazioni (quali i tempi di riassorbimento, l'omogeneità dello stesso, o altri) e non il solo materiale con il quale esse sono realizzate.

3) *Con riferimento inoltre a quanto richiesto nell'offerta economica, nello specchietto "Voci di prezzo" riportato nell'Allegato E - "OFFERTA ECONOMICA", Vi chiediamo la possibilità di allegare all'offerta una relazione generica, resa ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, in cui vengano illustrate le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto, senza tuttavia precisarne l'incidenza in percentuale. Questi dati, infatti, come previsto dalla vigente legislatura, dovrebbero essere eventualmente richiesti solo in una fase successiva della gara, nel caso in cui l'offerta dovesse risultare anormalmente bassa.*

## **RISPOSTE:**

- 1) **ALLEGATO A, PUNTO H:** nell'allegato A il punto h) va compilato solamente “*ove previsto da bando*” e in questo caso non sono richiesti dal Bando di gara requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa (vedasi punto III.2.3).
- 2) Si conferma la descrizione del lotto così come indicata nel Capitolato speciale di gara e si conferma altresì l'indicazione del criterio di valutazione “*caratteristica cellulosa rigenerata*”; si sottolinea a tal proposito che la previsione di un punteggio specifico per la presenza della caratteristica “cellulosa rigenerata” (caratteristiche richiesta non “pena esclusione”, ma appunto solo a titolo preferenziale) non limita la possibilità di partecipare alla gara da parte degli operatori economici presenti sul mercato, ma va a premiare un requisito ritenuto importante dai referenti tecnici delle Aziende del S.S.R. che hanno predisposto il Capitolato Speciale. Si evidenzia infine che sono già presenti nel Capitolato Speciale criteri di valutazione qualitativa che prevedono l'attribuzione di uno specifico punteggio per le altre caratteristiche tecniche e prestazionali del prodotto.
- 3) Si autorizza a procedere come da Voi indicato.

## **SI SPECIFICA INOLTRE QUANTO SEGUE:**

*Si comunica che è in corso un processo di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia. Con Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 è istituito l'ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS), a decorrere dall'1 gennaio 2015. Le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.*

*Per quanto sopra, tutte le diciture “DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI (DSC)” presenti nella documentazione di gara vengono sostituite dalla dicitura “ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS)”.*